

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]

con OGGETTO: **Somministrazione**

promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO e dell'avv. ARNONE MANLIO elettivamente domiciliato in Via G. de Petra, 1 71122 Foggia ITALIA presso il difensore avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO

RICORRENTE/I

contro

TIM SPA [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Carlo Cardi,
a scioglimento della riserva
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(Art. 702 ter c.p.c.)

Istruito con le produzioni documentali delle parti, viene in decisione il giudizio sommario di cognizione che la titolare dell'utenza telefonica fissa n. [REDACTED] e connessione internet ha promosso nei confronti della società somministrante, sulla premessa della cessazione dal servizio a partire dal 4.10.2021, per chiedere l'adempimento della prestazione di riattivazione dei servizi e la condanna al risarcimento del danno.

Parte convenuta si è costituita limitandosi a chiedere, nel merito, la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di adempimento sul rilievo che "il guasto sulla linea sia stato ripristinato in data 25 gennaio 2022 con la sostituzione del modem non più funzionante poichè bruciato a seguito di un temporale, ciò che è stato, peraltro, con-

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

Il Tribunale di [REDACTED], definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) condanna TIM s.p.a. all'adempimento a favore della ricorrente dell'obbligazione di cui all'art. 3.1.6 della Carta dei Servizi;
- 2) condanna TIM s.p.a. a pagare a favore della ricorrente, la somma di € 881,40, a titolo di risarcimento del danno patito sino al 28.3.2022;
- 3) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in [REDACTED] la fase di studio della controversia, € [REDACTED] per la fase introduttiva del giudizio, [REDACTED], [REDACTED] la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione disgiunta, in pari quota, a favore dei procuratori di parte ricorrente, avv. Francesco Lioia e avv Manlio Arnone, dichiaratisi antistatari .

Si comunichi.

Livorno, 25 novembre 2022

IL GIUDICE
dott. Carlo Cardi